

CAMERA DEI DEPUTATI

N.285

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante
disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea
dell'ordine circondariale forense (285)

*(articoli 1, comma 3, e 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247)*

Trasmesso alla Presidenza il 04 marzo 2016

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.



Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 27, comma 3;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 17 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 11 febbraio 2016 ;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. prot. _____ del _____;

Adotta il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento stabilisce le regole per il funzionamento dell'assemblea di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere.

Art. 2

(Convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito agli iscritti almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante posta elettronica certificata o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. Nello stesso termine l'avviso è affisso in modo visibile nella sede del consiglio dell'ordine e pubblicato sul suo sito internet istituzionale.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto in caso di comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonché della eventuale seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 3

(Funzionamento dell'assemblea)

1. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti. Nella seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea delibera sul medesimo oggetto qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.
3. L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
4. Il voto non può essere espresso per delega.

Art. 4

(Assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno è convocata l'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori o del revisore unico.
2. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine)

1. L'assemblea per l'elezione dei componenti del consiglio dell'ordine circondariale è convocata con le modalità ed entro il termine stabiliti dalle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
2. L'assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del Consiglio dell'ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali stabiliti in conformità alle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 6

(Convocazione dell'assemblea su richiesta)

1. L'assemblea è convocata, nel rispetto del termine di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio dell'ordine, ovvero un decimo degli iscritti all'albo. Le firme dei richiedenti sono autenticate dal presidente del consiglio dell'ordine o da consiglieri da lui delegati. Nella domanda, presentata in forma scritta, sono indicati gli argomenti da trattare.

2. Quando il presidente del consiglio non provvede, l'assemblea è convocata dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l'attività del consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità ed urgenza per il circondario.
4. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addì _____

Il Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli